



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 84 del 10/11/2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni, presidente;
Dott. Lorenzo Casagrande Albano, componente;
Avv. Francesco Scaloni, componente.

nella riunione del 10 novembre 2025 in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato la seguente decisione

Reclamo n. 13/CSAT 2025/2026 Dispositivo n. 13/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 13 promosso dalla società A.S.D. AUDAX SETTEMPEDANA in data 30/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. COSTANTINI LUCA, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata con delibera pubblicata sul C.U. n° 34 del 28/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. COSTANTINI LUCA a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 novembre 2025.

Il Presidente e Relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 14/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 14/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 14 promosso dalla società A.P. AURORA TREIA in data 31/10/2025 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 8 (otto) gare effettive al calciatore Sig. BELULI AFAN, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 74 del 29/10/2025, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. BELULI AFAN a 4 (quattro) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 10 novembre 2025.

Il Relatore
F.to in originale
Francesco Scalonì

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 novembre 2025

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 10/11/2025

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)